

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DR. LUIGI DE ANGELIS S.R.L. DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE PER L'ANNO 2015

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

STUDIO DI DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DR. LUIGI DE ANGELIS S.R.L. nella persona del legale rappresentante Sig.ra Kristina Zavri;

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2015

PREMESSO

- A) che lo studio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata a Pesaro, via Lungofoglia Giovanni Caboto, 10;
- B) che lo studio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con Provvedimento n. 170/AIR.O4 del 17/06/2010 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni specialistiche mediche di cardiologia e medicina dello sport in regime ambulatoriale) rinnovato alla scadenza triennale e da ultimo con istanza acquisita al prot. n. 758321 del 30/10/2015 della Regione Marche, codice struttura accreditata:101100.
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di diagnostica cardiovascolare della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue .

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Lo studio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni ambulatoriali di diagnostica cardiovascolare in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Lo studio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.



STUDIO DIAGNOSTICA
CARDIOVASCOLARE
Dott. LUIGI DE ANGELIS S.R.L.
Via Lungofoglia Giovanni Caboto, 10 - 73100 Pesaro (PS)
Tel. 0731.34343 - Fax 0731.638985
Partita IVA 01226040418

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata allo studio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo studio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dallo studio prima della fatturazione della prestazione.

ART. 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso lo studio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 4

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28/05/2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso lo studio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare allo studio per l'anno 2015 una quota di prestazioni ambulatoriali di diagnostica cardiovascolare a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 126.130,14, pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ai sensi della L. 125/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015.

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'Asur Marche.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ovvero fino a € 2.844,24, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

ART. 6

Contabilizzazione

Lo studio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità;

~~La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.~~

~~Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore dello studio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.~~

~~Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.~~

~~Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di~~



CARDIOVASCOLARE
Dott. LUIGI DE AMICIS s.r.l.
Via Lungro...
Tel. 072...
Fax 072...

documentazione da parte dello studio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7 **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- lo studio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- lo studio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781/2013;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale dello studio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART. 8 **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano

rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

Lo studio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lo studio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Lo studio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo studio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di ~~continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.~~ Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Pesaro, li 23 DIC 2015

STUDIO DI DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DR. LUIGI DE ANGELIS S.R.L.

AREA VASTA N. 1

STUDIO DI DIAGNOSTICA
CARDIOVASCOLARE
Dott. LUIGI DE ANGELIS s.r.l.
Via Lungoriviera Calisto, 10 - 61121 Pesaro
Tel. 0721.31841 - Fax 0721.638985
Peschiera del Garda 04123340416

100-100000

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA
STUDIO CARDIOLOGICO DR. D. PAGNONI S.R.L. DEL PIANO DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE MEDICHE – CARDIOLOGICHE PER L'ANNO 2015**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano in persona
del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell'Area
Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,**

E

**STUDIO CARDIOLOGICO DR. DANILO PAGNONI S.R.L. nella persona del
rappresentante legale Dr.ssa Anna Maria Pagnoni;**

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2015

PREMESSO

- A) che lo studio è presente sul territorio dell'Area Vasta n.1 con la struttura ubicata a Pesaro, via San Francesco n. 52;
- B) che lo studio ha ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale senza prescrizioni con Provvedimento n. 137/AIR/04 del 14/07/2008 rinnovato alla scadenza triennale e da ultimo con Istanza del 17/12/2013 (accREDITAMENTO per l'erogazione di prestazioni specialistiche mediche – cardiologiche in regime ambulatoriale), codice struttura accREDITATA: 100800;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'erogazione di prestazioni specialistiche mediche - cardiologiche della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Premesso quanto sopra le parti convergono e stipulano quanto segue :

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Lo studio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni specialistiche mediche – cardiologiche in regime ambulatoriale in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Lo studio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni elettrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.



STUDIO CARDIOLOGICO
DR. DANILO PAGNONI S.R.L.
Via S. Francesco, 52 - 61020 PESARO
Tel. 0721/210007
C.F. e P.I. 01242240419
Istr. Reg. Soc. Pr. 1929

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata allo studio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo studio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dallo studio prima della fatturazione della prestazione.

ART. 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso lo studio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 4

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28/05/2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso lo studio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare allo studio per l'anno 2015 una quota di prestazioni ambulatoriali di diagnostica cardiovascolare a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 308.183,06, pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ai sensi della L. 125/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015.

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'Asur Marche.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ovvero fino a € 813,42, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

ART. 6

Contabilizzazione

Lo studio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità;

~~La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuati, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.~~

~~Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore dello studio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.~~

~~Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.~~

~~Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di~~



STUDIO CARDIOLÓGICO
Dott. DANIELE BIGNARDI S.r.l.
Via S. Maria, 20 - 63013 PESARO
Tel. 0737 31107
CF 01811460439
Int. Reg. SpA PU 118407

documentazione da parte dello studio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7 **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- lo studio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- lo studio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781/2013;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale dello studio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART. 8 **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

Lo studio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lo studio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Lo studio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo studio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

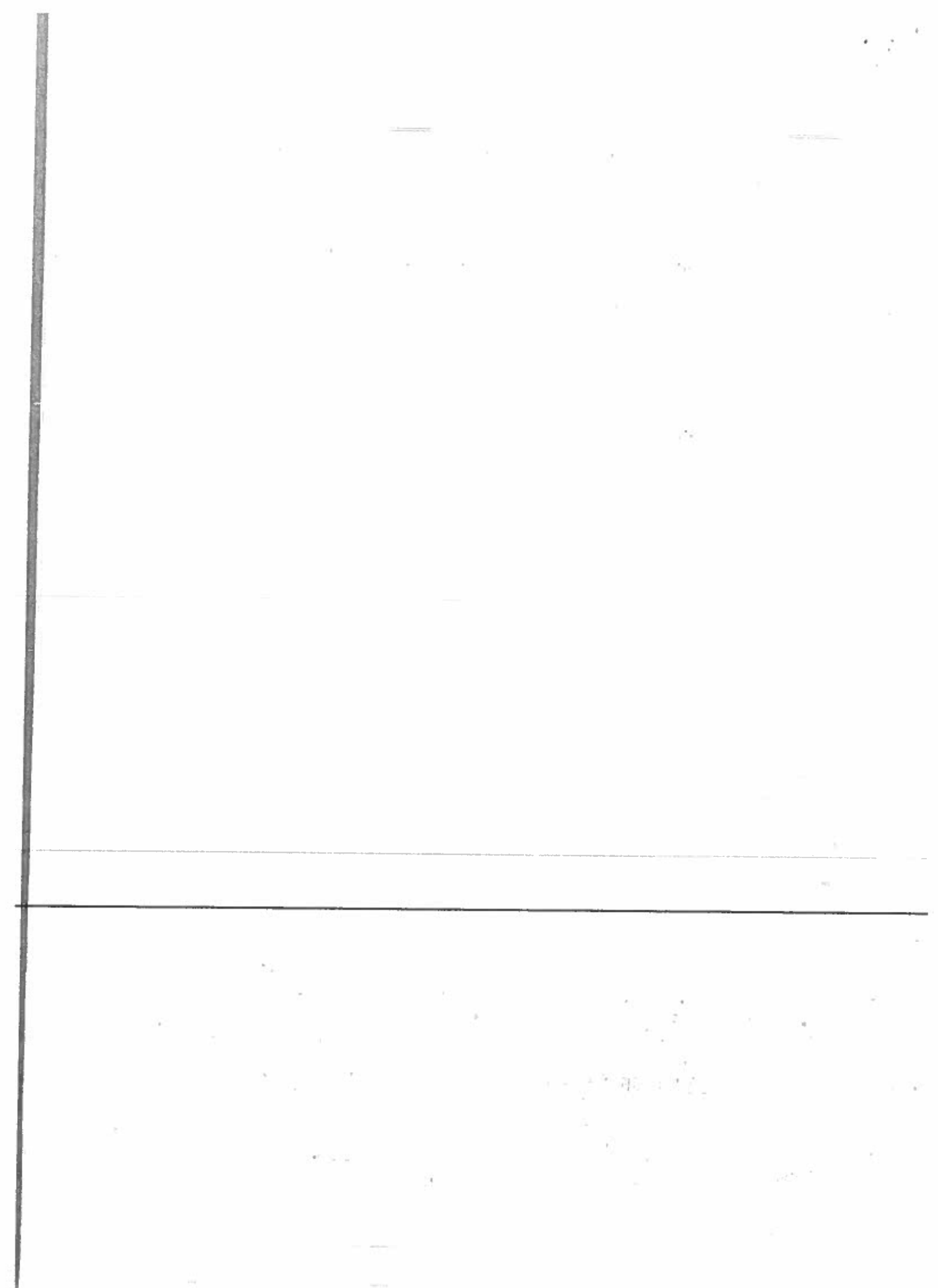
Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Pesaro, li 23 DIC 2015

STUDIO CARDIOLOGICO DR. DANILO PAGNONI S.R.L.

STUDIO CARDIOLOGICO
Dr. DANILO PAGNONI s.r.l.
Via S. Francesco 52 - 73100 PESARO
Tel e Fax 0721/31007
C.F. e Part IVA 027400119
iscr. Reg. Soc. 01/1999/1 iscr. A.R.P. 178407

AREA VASTA N. 1



ACCORDO CONTRATTUALE

CON LA STRUTTURA ACCREDITATA CENTRO CARDIOLOGICO SAN RICCARDO PER IL PIANO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI ANNO 2015

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

CENTRO CARDIOLOGICO SAN RICCARDO, P.I. 01393920416 in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dr. Paolo Rotatori, corrente in Fano, via Della Costituzione 17/E; per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2015

Premesso

- che il centro Cardiologico San Riccardo Srl è struttura istituzionalmente accreditata dalla Regione Marche con Decreto n. 171/AIR del Dirigente della P.F. Accreditamenti, investimenti attività Ispettiva e Ricerca del Servizio Salute in data 18.5.2011, rinnovato alla scadenza triennale e da ultimo con istanza del 13/12/2013 – Codice struttura accreditata 103130;
 - che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
 - che per l'erogazione di prestazioni specialistiche mediche - cardiologiche della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto del piano

Il Centro Cardiologico, attraverso la propria struttura, si impegna ad erogare, nell'ambito dei programmi dell'Area Vasta n. 1, prestazioni specialistiche ambulatoriali di cardiologia, prevalentemente visite cardiologiche, ecocardiografie e ecocolordoppler a favore degli utenti residenti nell'ambito della Area Vasta 1, nonché degli utenti residenti nell'ambito delle altre Aree Vaste della Regione, le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.



CENTRO CARDIOLOGICO
SAN RICCARDO Srl
Via Della Costituzione 17/E
01027 FANO (PU)
CF/P. 01393920416

Il Centro si impegna a riservare quota del 30% delle prestazioni a CUP per n. 1 giornata la settimana.

Il Centro erogherà, altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni di residenza dell'assistito in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART.2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del centro, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto della normativa per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali da parte degli iscritti al S.S.N, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro che curerà l'accesso degli utenti previa acquisizione:

- di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione di autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo studio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi



CENTRO CARDIOLOGICO
S. RICCARDO 31
Via della Costituzione 7E
63016 FANO (PU)
CF/P. IVA 01893925411

dubbi deve comunque essere richiesta dallo studio prima della fatturazione della prestazione.

ART.3

Standard di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia, nonché dei Manuali di Autorizzazione e di Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso lo studio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART.4

Controlli

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

La Area Vasta 1 si riserva comunque di effettuare presso il Centro, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART.5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare al Centro per l'anno 2015 una quota di prestazioni oggetto del presente contratto a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di Euro 48.510,00, pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ai sensi della L. 125/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015.



CENTRO CARDIOLOGICO
S. NICOLA' 201
Via Della Costituzione, 17/5
61022 FANO (PU)
C.F.P. 01393920410

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero delle prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le articolazioni territoriali della ASUR Marche.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ovvero fino a € 162,80, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

ART. 6

Contabilizzazione

Il Centro Cardiologico San Riccardo si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della Asur Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale
~~Inviato mediante trasmissione telematica;~~
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Fano) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5 sempre se il l'ambulatorio avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.



CENTRO CARDIOLOGICO
S. RICCARDO
Via Della Costa, 17/E
61022 FANO (PU)
CF/P. IVA 01393920410

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore dell'ambulatorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte dell'Ambulatorio di Radiologia Medica Dr. Angelucci, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il Centro Cardiologico è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- Il Centro raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.



CEMETRIO CARDIOLOGICO
AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Via della Costituzione n. 174E
61042 FANO (PU)
CF/P. 01053820410

- Funzionari e incaricati dall'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, i controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale rappresentante dell'ambulatorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM n. 781/2013.
- Sulla richiesta scritta degli addebiti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale dell' Ambulatorio o suo delegato potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno del controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART.8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, L'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.9

Tutela della privacy

La struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

La struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.



CENTRO CARDIOLOGICO
S. GIOVANNI BATTISTA
Via Dell'Industria n. 177
61021 FANO (PU)
CF/P. RA 01303010

La struttura accreditata assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo studio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART.10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico dell'ambulatorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta n. 1 agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

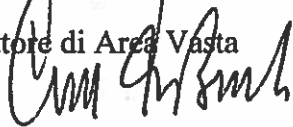
Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, li

23 DIC 2015

Per l'ASUR – Area Vasta 1

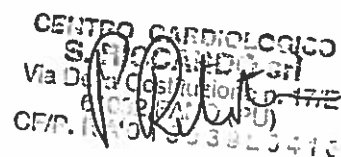
Il Direttore di Area Vasta



Per il CENTRO SAN RICCARDO

Il Legale Rappresentante

CENTRO CARDIOLOGICO
S. RICCARDI
Via Della Costituzione, 172
61015 FANO (PU)
CF/P. 0150933023415



11

52 DEC 2012

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA
STUDIO "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DR. ALFONSO BLANDINI S.R.L." DEL
PIANO DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER L'ANNO 2015**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano in persona
del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell'Area
Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

STUDIO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DR. ALFONSO BLANDINI S.R.L. nella
persona del rappresentante legale Dr.ssa Blandini Alessandra;

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2015

PREMESSO

- A) che lo studio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata a Pesaro, via Picciola n. 7;
- B) che lo studio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con Decreto n. 11/AOS del 12/01/2005, rinnovato alla scadenza triennale e da ultimo con istanza del 09/10/2013 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini in regime ambulatoriale), codice struttura accreditata: 100100;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Lo studio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Lo studio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche .

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni dei ricavi in sede di compensazione della mobilità sanitaria.



**DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
E TERAPIA FISICA**

Dr. Alfonso Blandini s.r.l.
Via Picciola, n° 7 - Via Verdi, n° 26
61121 PESARO (PU)
C.F. e Part IVA 00796010411

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata allo studio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo studio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione, di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dallo studio prima della fatturazione della prestazione.

ART. 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso lo studio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 4

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla 781 del 28/05/2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso lo studio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.



IAGNOSTICA IMAGINI
ET
Dr. A. [illegible] s.r.l.
Via Piccola [illegible] n° 26
61121 Fano (PU)
C.F. e Part. IVA 00.355.10411

ART. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare allo studio per l'anno 2015 una quota di prestazioni di diagnostica per immagini a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 938.097,05 così suddiviso: € 715.778,63 per Tac e RMN; € 222.318,42 per Radiologia tradizionale ed Ecografie, pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ai sensi della L. 125/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015.

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'Asur Marche.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ovvero fino a € 37.466,18 per Tac e RMN e fino a € 2.198,27 per Radiologia tradizionale ed Ecografie, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

ART. 6

Contabilizzazione

Lo studio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità;

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore dello studio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.



**DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
E TERAPIA FISICA**

Dr. Alfonso Blandini s.r.l.

Via Piccola, n° 7 - Via Verdi, n° 26

61121 PESARO (PU)

C.F. e Part. IVA 00796010411

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte dello studio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7 **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- lo studio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- lo studio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781/2013;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale dello studio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART. 8 **Contenzioso**



**DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
E TERAPIA FISICA**
Dr. Alberto Blandini s.r.l.
Via Picciola, n° 7 - Via Verdi, n° 26
61124 PESARO (PU)
C. F e Part. IVA 00796010411

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

Lo studio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lo studio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Lo studio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo studio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

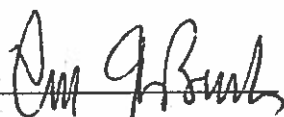
Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

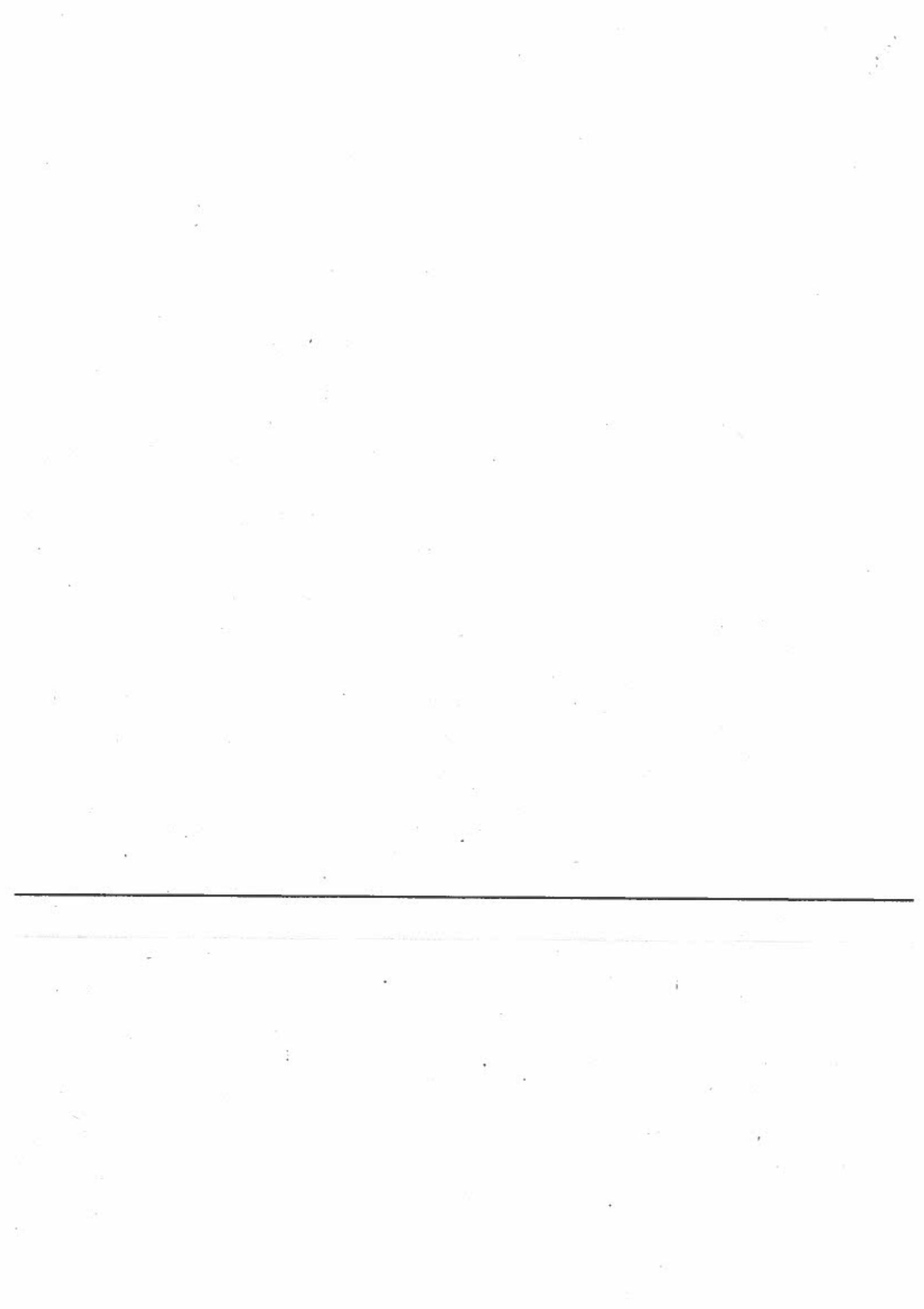
Pesaro, li 23 DIC. 2015

STUDIO "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DR. A. BLANDINI S.R.L."

AREA VASTA N. 1



DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
E TERAPIA FISICA
Dr. Alfonso Blandini S.r.l.
Via Picciola, n° 7 - Via Verdi, n° 26
61121 PESARO (PU)
C.F. e Part. IVA 00796010411



**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA
STUDIO DI RADIOLOGIA DR. G.M. SANTINI S.R.L. DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER L'ANNO 2015**

TRA

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano in persona
del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell'Area
Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,**

E

**STUDIO DI RADIOLOGIA DR. G.M. SANTINI S.R.L. nella persona del titolare Dr.
Giovanni Maria Santini;**

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2015

PREMESSO

- A) che lo studio è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata a Pesaro, via Giansanti n. 25;
- B) che lo studio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni con Provvedimento n. 213/AIR/04 del 01/10/2008 rinnovato alla scadenza triennale e da ultimo con istanza del 10/01/2014 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini) – Codice struttura accreditata:100400;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :



ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Lo studio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Lo studio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

STUDIO DI RADIOLOGIA
Dr. G.M. SANTINI s.r.l.
Via Giansanti/25 - 61121 PESARO
D. e Part. IVA 01484280415

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata allo studio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo studio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dallo studio prima della fatturazione della prestazione.

ART. 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia, dai Manuali di Autorizzazione e Accredittamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali e dalle rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'unico accordo sottoscritto.

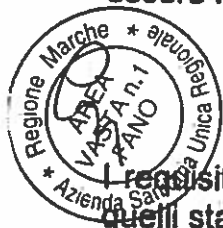
In ogni caso lo studio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2011 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 4

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28/05/2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso lo studio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.



STUDIO DI RADIOLOGIA
DOTT. S. SANTINI s.r.l.
Via Garibaldi, 25 - 61121 PESARO
C.F. e Part. IVA 01484280415

ART. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare allo studio per l'anno 2015 una quota di prestazioni di diagnostica per immagini per RX ed ECO a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 402.285,67, pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ai sensi della L. 125/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015.

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'Asur Marche;

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% pari a € 24.062,32, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

ART. 6

Contabilizzazione

Lo studio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta dell'ASUR Marche;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità;

~~La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.~~

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore dello studio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di



STUDIO DI RADIOLOGIA
Dott. G.M. SANTINI s.r.l.
Via Giansanti, 25 - 61121 PESARO
C.F. e Part. IVA 01484280415

documentazione da parte dello studio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- lo studio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- lo studio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza e in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781/2013;

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale dello studio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.



ART. 8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano

rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

Lo studio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lo studio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Lo studio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo studio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della

definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Pesaro, li 23-XII-2015

STUDIO DI RADIOLOGIA DR. G.M. SANTINI S.R.L.

AREA VASTA N. 1

STUDIO DI RADIOLOGIA
Dott. G.M. SANTINI S.R.L.
Via Giansanti, 25
61100 PESARO
IVA 01484280415

ACCORDO CONTRATTUALE
PER L'AFFIDAMENTO ALL' AMBULATORIO DI RADIOLOGIA MEDICA
ANGELUCCI S.R.L. DEL PIANO PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI
RADIOLOGIA PER L'ANNO 2015

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 1 di Fano in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

AMBULATORIO DI RADIOLOGIA MEDICA DOTT. W. ANGELUCCI S.R.L., in persona del legale rappresentante dr. Angelucci Francesco, corrente in Fano, via Risorgimento, 8/b, P.I. 01234800413.

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2015

Premesso:

- che la struttura denominata Ambulatorio di Radiologia Medica Dr. W. Angelucci S.R.L., corrente in Fano, via del Risorgimento n. 8/b è istituzionalmente accreditata con Decreto del Dirigente della P.F. Attività Ispettiva e di Ricerca e Gestione Liquidatoria del Servizio n. 178 AIR del 17.6.2010, rinnovato alla scadenza triennale e da ultimo con istanza del 20/12/2012 - Codice struttura accreditata 103103;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

ART. 1

Prestazioni oggetto del piano

L'Ambulatorio di Radiologia Dr. Angelucci, attraverso la propria struttura, si impegna ad erogare, nell'ambito dei programmi dell'Area Vasta n.1, le prestazioni ambulatoriali:



RADIOLOGIA MEDICA
Dott. W. Angelucci S.r.l.

Via Risorgimento, 8/B Tel. 0721-802723
61032 FANO (PU)
Cod. Fisc. e P IVA 01234800413

- di radiodiagnostica (radiologia ed ecografia) a condizione che la struttura, nell'ambito del budget assegnato, eroghi le prestazioni di ecomammarie e ecoaddome con riserva prenotazione a CUP del 30% dette prestazioni;
- di Risonanza magnetica per articolazioni fino al raggiungimento del budget assegnato, con la condizione che la Struttura riservi quota del 30% delle prenotazioni a CUP per n. 2 gg la settimana.

L'Ambulatorio di Radiologia Dr. Angelucci si impegna ad erogare prestazioni in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Lo studio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART.2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere all'Ambulatorio di Radiologia, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto della normativa per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali di radiodiagnostica per immagini da parte degli iscritti al S.S.N, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

Nell'ambito del budget concordato l'ambulatorio dr. Angelucci prioritariamente si impegna ad assicurare le prestazioni di :

- ecomammarie ed ecoaddome con riserva prenotazione a CUP del 30% dette prestazioni,
- risonanza magnetica per articolazioni con impegno a riservare quota del 30% delle prenotazioni a CUP per n. 2 gg la settimana .



[Handwritten signature]

RADIOLOGIA MEDICA
Dott. W. Angelucci S.r.l.

Via Risorgimento, 8/B Tel. 0721-802723
61032 FA. JO (PU)
Cod. Fisc. e P IVA 01234800413

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata all'Ambulatorio di Radiologia Dr. Angelucci che curerà l'accesso degli utenti previa acquisizione:

- di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione di autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo studio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dallo studio prima della fatturazione della prestazione.

ART.3

Standard di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

~~In ogni caso lo studio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine~~
anno 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 4

Controlli

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.



L' Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso l'Ambulatorio Dr. Angelucci, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare allo studio per l'anno 2015 una quota di prestazioni di diagnostica per immagini a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 336.659,40, pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ai sensi della L. 125/2015, così ripartito:

- Euro 97.020,00 per le prestazioni di Risonanza magnetica per articolazioni;
- Euro 239.639,40 per le prestazioni ambulatoriali di radiodiagnostica (radiologia ed ecografia),

da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015.

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le articolazioni della ASUR Marche.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi, sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1%, pari a € 28.950,38 per prestazioni di Risonanza magnetica e pari a € 2.715,50 per prestazioni di radiologia ed ecografia, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.



**RADIOLOGIA MEDICA**
Dott. W. Angelucci S.r.l.
Via Risorgimento, 8/B Tel. 0721-802723
61032 FANO (PU)
Cod. Fisc. e P IVA 01234800413

ART. 6

Contabilizzazione

L'Ambulatorio di Radiologia Medica Dr. Angelucci si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della Asur Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Fano) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5 sempre se il l'ambulatorio avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore dell'ambulatorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la ~~rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di~~ confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte dell'Ambulatorio di Radiologia Medica Dr. Angelucci, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.



ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- L'Ambulatorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- L'Ambulatorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica.
~~E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica~~
e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dall'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, i controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale rappresentante dell'ambulatorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM n. 781/2013.



- Sulla richiesta scritta degli addebiti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale dell' Ambulatorio o suo delegato potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno del controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART.8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, L'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

Lo studio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lo studio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto ~~disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di~~ sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Lo studio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo studio medesimo.



L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART.10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico dell'ambulatorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

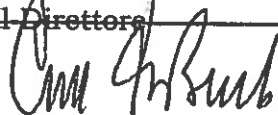
Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' Area Vasta n. 1 agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, li 23 DIC 2015

Per l'ASUR - Area Vasta n.1

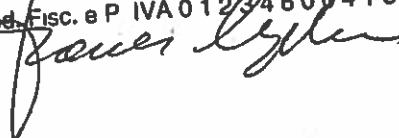
Il Direttore



Per l'AMBULATORIO DR. ANGELUCCI

Il Legale Rappresentante

RADIOLOGIA MEDICA
Dott. W. Angelucci S.r.l.
Via Risorgimento, 8/B Tel. 0721-802723
61032 FANO (PU)
Cod. Fisc. e P. IVA 01234800413



RADIOLOGIA MEDICA
Dott. W. Angelucci S.r.l.
Via Risorgimento, 8/B
61032 FANO (PU)
Cod. Fisc. e P. IVA 01234800413

ACCORDO CONTRATTUALE

PER L'AFFIDAMENTO ALL'AMBULATORIO RADIODIAGNOSTICA SAN MICHELE DEL PIANO PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI RADIOLOGIA PER L'ANNO 2015

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

AMBULATORIO RADIODIAGNOSTICA SAN MICHELE SRL, P.I. 01389360411 corrente in Fano, via Delle Querce n.7, in persona del legale rappresentante, sig.ra Klahr Veronica,

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2015

Premesso:

- Che l'Ambulatorio Radiodiagnostica San Michele Srl è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata a Fano, via Delle Querce n.7;
 - Che la struttura è stata accreditata dalla Regione Marche con decreto del Dirigente Attività Ispettiva e di Ricerca e Gestione Liquidatoria del Servizio n. 97 AIR del 7.8.2007 rinnovato alla scadenza triennale e da ultimo con istanza del 29/01/2013 – Codice struttura accreditata 103128;.
 - che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
 - che per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto del piano

L'Ambulatorio di Radiologia San Michele, attraverso la propria struttura, si impegna ad erogare, nell'ambito dei programmi dell'Area Vasta 1, prestazioni ambulatoriali di Radiodiagnostica per immagini in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della



RADIODIAGNOSTICA SAN MICHELE srl
Via delle Querce, 7 - Tel. 0721-827561
61032 FANO (PU)
Partita IVA 01389360411

Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Nell'ambito del tetto di spesa sottoscritto con il presente accordo, l'ambulatorio San Michele si impegna ad erogare le prestazioni di ecomammografie e ecoaddome, con riserva di prenotazione a CUP del 30% delle prestazioni stesse.

Lo studio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART.2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura accreditata, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto della normativa per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali di radiodiagnostica per immagini da parte degli iscritti al S.S.N, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica. La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che amministrativa) è demandata all'Ambulatorio di Radiologia San Michele che curerà l'accesso degli utenti previa acquisizione:

- di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente, ~~nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);~~
- acquisizione di autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo studio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di



RADIODIAGNOSTICA SAN MICHELE srl
Via delle Querce, 7 • Tel. 0721-827561
61032 FANO (PU)
Partita IVA 01329360411

eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dallo studio prima della fatturazione della prestazione.

ART.3

Standard di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia, dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso lo studio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART.4

Controlli

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' Area Vasta n.1 si riserva comunque di effettuare presso l'Ambulatorio San Michele a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

~~L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare allo studio per l'anno 2015 una~~
 quota di prestazioni di diagnostica per immagini a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo omnicomprendivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 116.424,00, pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ai sensi della L. 125/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alla D.G.R.M. n. 1468/2014 e n. 5/2015.

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.



AMBULATORIO DIAGNOSTICA SAN MICHELE srl
 Via delle Querce, 7 - Tel. 0721-827561
 61032 FANO (PU)
 Partita IVA 01389360411

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le articolazioni della ASUR Marche.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi, sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% pari a € 316,63, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

ART. 6

Contabilizzazione

L'Ambulatorio di Radiodiagnostica S. Michele si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della Asur Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Fano) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5 sempre se il l'ambulatorio avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore dell'ambulatorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di



RADIODIAGNOSTICA S. MICHELE srl
Via delle Querce, 1 - Tel. 0721-827561
61032 FANO (PU)
Partita IVA 01929380411

confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte dell'Ambulatorio di Radiodiagnostica S. Michele, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

~~Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:~~

- l' Ambulatorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- l' Ambulatorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.



RADIODIAGNOSTICA SAN MICHELE ss
Via delle Querce, 7 - Tel. 0721-82753
61032 FANO (PU)
Partita IVA 0132936041

- Funzionari e incaricati dall'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, i controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale rappresentante dell'ambulatorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM n. 781/2013.
- Sulla richiesta scritta degli addebiti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale dell'Ambulatorio o suo delegato potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno del controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART.8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, L'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

~~Lo studio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati~~
relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lo studio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità raccolte.



RADIO DIAGNOSTICA SAN LUCHELE
Via delle Querce, 7 - Tel. 0721-827561
61032 FANO (PU)
Partita IVA 01329360411

Lo studio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo studio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART.10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico dell'ambulatorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

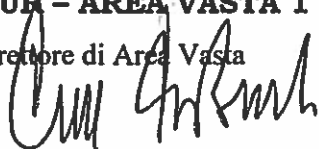
Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' Area Vasta n. 1 agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

~~Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.~~

Fano, li 23 DIC 2015

Per l'ASUR - AREA VASTA 1

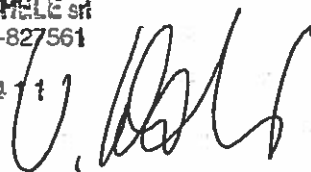
Il Direttore di Area Vasta



Per il l'AMBULATORIO SAN MICHELE

Il Legale Rappresentante

AMBULATORIO SAN MICHELE srl
 Fano, 7 - Tel. 0721-827561
 61032 FANO (PU)
 Partita IVA 01389360411



(

33 DIC 2012



ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA ACCREDITATA
"AMBULATORIO SPECIALISTICO DI MEDICINA DELLO SPORT" DEL
DOTT. MASSIMO SILVESTRINI DI CAGLI DI UN PIANO DI PRESTAZIONI
DI MEDICINA SPORTIVA PER L'ANNO 2015.

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di
Fano in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato
presso la sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

Il Dott. Massimo Silvestrini, (C.F. SLVMSM47C20B352H – p. I.V.A.:
00254330418) titolare dell'Ambulatorio di medicina sportiva sito in Cagli (PU) via
Rossini, 9;

PREMESSO

- che la struttura denominata "Ambulatorio Specialistico Medicina dello Sport" del dott. Massimo Silvestrini è presente sul territorio della Asur Area Vasta n. 1, ubicato in Cagli, via Rossini, Codice struttura 110999;
- che la struttura è autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria ed è stata accreditata, da ultimo, con Decreto del Dirigente della regione Marche Servizio Sanità n° 181/SAN del 12/12/2013;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che da diversi anni l'Azienda Sanitaria si è avvalsa di tale struttura per l'erogazione delle prestazioni non avendo un proprio servizio di medicina sportiva;
- che per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di Medicina Sportiva della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Premesso quanto sopra, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto del piano

Il presente accordo disciplina i rapporti tra le parti per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015.

La struttura accreditata, come in premessa intestata, effettuerà la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e le relative prestazioni strumentali secondo le tariffe fissate dalle Delibere di Giunta Regione Marche n.ri 1323/2002; 1407/2002; 991/2003 e s.m.i..

Saranno remunerate soltanto le prestazioni in favore dei minori e disabili, mentre il costo delle prestazioni in favore dei maggiori di anni 18 restano interamente a carico dell'utente.



Dott. MASSIMO SILVESTRINI
Medico Chirurgo - Spec. Medicina dello Sport
Spec. Anestesia e Rianimazione
Spec. Endocrinologia
Via Rossini, 9 – C.A.G.L. (PU)
Codice fiscale SLVMSM47C20B352H
Partita IVA 00254330418

PRESTAZIONI/QUANTITA'/TARIFFE					
	VISITA	ECG	Spirometria	Prova da sforzo	
SPORT in Tabella "A"	10,00	11,60			➤ Tetto anno 2015 € 43.582,58 ➤ (pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014 comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotto dell'1%)
SPORT in Tabella "B"	10,00	11,60	23,20	18,60	

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Per l'accesso alle prestazioni la struttura osserverà le disposizioni vigenti in materia.

ART. 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia, dai manuali di autorizzazione ed accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso lo studio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 4

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta 1 si riserva comunque di effettuare presso l'ambulatorio di Medicina Sportiva, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso,

Dr. MASSIMO SILVESTRINI
Medico Chirurgo - Spec. Medicina dello Sport
Spec. Anestesia & Rianimazione
Spec. Odontostomatologia
Via Rossini, 9 - C. P. 61100 (PU)
Codice Fiscale SCLMSN47C20B352H
Partita IVA 0254330418



ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare all'ambulatorio per l'anno 2015 una quota di prestazioni di Medicina dello Sport a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di euro 43.582,58, pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014 comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotto dell'1% ai sensi della L. 125/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alle Delibere di Giunta Regionale nn.1323/2002, 1407/2002, 991/2003 e s.m.i..

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'ASUR Marche.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% pari a zero, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

ART. 6

Contabilizzazione

L'ambulatorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della Asur Marche;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;
- dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5 sempre se l'ambulatorio avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.



Dott. MASSIMO SILVESTRINI
Medico Chirurgo / Spec. Medicina della Sport
Spec. Anestesia e Rianimazione
Spec. Dermatologia
Via Rossini 9 - A.G.L.Y. (PU)
Codice fiscale SLV NSM 47C20 B352H
Partita IVA 00254330418

In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore della struttura entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte dell'ambulatorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

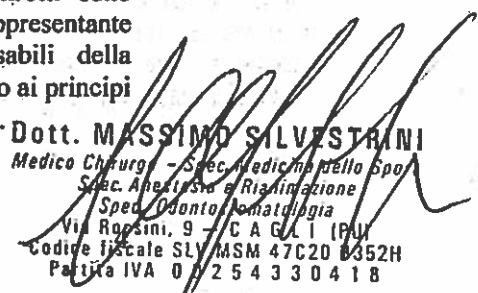
Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- l'ambulatorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- l'ambulatorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dall'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, i controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM n. 781/2013.




Dott. MASSIMO SILVESTRINI
Medico Chirurgo - Spec. Medicina dello Sport
Spec. Anestesia e Rianimazione
Spec. Odontologia
Via Rospini, 9 - C.A.G. 1 (PAU)
Codice fiscale SLY MSM 47C20 0352H
Partita IVA 0 2 5 4 3 3 0 4 1 8

- Sulla richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale della struttura o suo delegato potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno del controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART. 8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dalla Asur Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

La struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

La struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La struttura accreditata assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla struttura medesima.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.



Dott. MASSIMO SILVESTRI
Medico Chirurgo - Spec. Medicina dello Sport
Spec. Anestesiologia e Rianimazione
Spec. Odontostomatologia
Via Bassini, 9 - I.A.G.V. (PU)
Codice fiscale SLV MSM 47C20 B352H
Partita IVA 00254330418

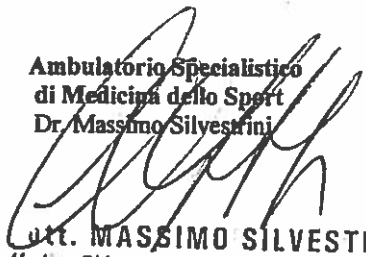
La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Arca Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

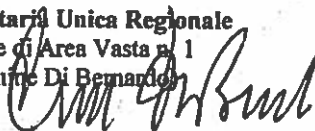
Fano lì 22 MAR 2016

Ambulatorio Specialistico
di Medicina dello Sport
Dr. Massimo Silvestrini



Dr. MASSIMO SILVESTRINI
Medico Chirurgo - Spec. Medicina dello Sport
Spec. Anestesia e Rianimazione
Spec. Odontoiatria
Via Rossini, 9 - C A G L I (PU)
Codice fiscale SLV MSM 47C20 B352H
Partita IVA 00254330418

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Direttore di Area Vasta n. 1
(Dr. Carmine Di Bernardo)





ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "CARLO BO" DI URBINO - CENTRO DI SCIENZE MOTORIE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI - DI UN PIANO DI PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA PER L'ANNO 2015.

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 1 di Fano in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso la sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO" - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI - SEZIONE DELLE SCIENZE MOTORIE E DELLA SALUTE, con domicilio fiscale in Urbino Via Saffi, 2 C.F. 82002850418 - P.IVA/VAT: IT00448830414, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi;

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" Dipartimento di Scienze Biomolecolari è presente sul territorio della Asur Area Vasta n. 1 con una struttura denominata "Centro di Medicina dello Sport - Ex ISEF Urbino" sita nel Comune di Urbino via I Maggetti, Località Sasso, 26, Codice Struttura 110888;
- che la struttura denominata "Centro di Medicina dello Sport - Ex ISEF Urbino" ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca n. 169 del 17/06/2010, per l'erogazione di prestazioni di Medicina dello Sport in regime ambulatoriale, rinnovato, da ultimo, con Decreto n. 180/SAN del 12/12/2013 del Dirigente Servizio Sanità;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che da diversi anni l'Azienda Sanitaria si è avvalsa di tale struttura per l'erogazione delle prestazioni non avendo un proprio servizio di medicina sportiva;
- che per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di Medicina Sportiva della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Premesso quanto sopra, le parti convengono quanto segue:



ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina i rapporti tra le parti per il periodo 01.01.2015 - 31/12/2015.

La struttura accreditata, come in premessa intestata, effettuerà la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e le relative prestazioni strumentali secondo le tariffe fissate dalle Delibere di Giunta Regione Marche nn. 1323/2002, 1407/2002, 991/2003 e s.m.i..

Saranno remunerate soltanto le prestazioni in favore dei minori e disabili, mentre il costo delle prestazioni in favore dei maggiori di anni 18 restano interamente a carico dell'utente.

PRESTAZIONI /QUANTITA' /TARIFFE					
	VISITA	ECG	Spirometria	Prova da sforzo	
SPORT in Tabella "A"	10,00	11,60			➤ Tetto anno 2015 € 53.244,22 ➤ (pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014 comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotto dell'1%)
SPORT in Tabella "B"	10,00	11,60	23,20	18,60	

ART. 2

Modalità di accesso

Per l'accesso alle prestazioni la struttura osserverà le disposizioni vigenti in materia.

ART. 3

Standard di Qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia,



dai manuali di autorizzazione ed accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso lo studio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART. 4

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta 1 si riserva comunque di effettuare presso l'ambulatorio di Medicina Sportiva, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare alla struttura, per l'anno 2015 una quota di prestazioni di Medicina dello Sport a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 53.244,22, pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014 comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotto dell'1% ai sensi della L. 125/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1323/2002, n. 1407/2002, n. 991/2003 e s.m.i..

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% pari a zero, fatte salve



successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

ART. 6

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della Asur Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5 sempre se la struttura avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore della struttura entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della struttura, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica,



all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- la struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dall'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, i controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM n. 781/2013.
- Sulla richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale della struttura o suo delegato potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno del controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART. 8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dalla Asur Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine



L'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento provvisorio.

ART. 9

Tutela della privacy

La struttura, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

La struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La struttura accreditata assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla struttura medesima.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy c/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

~~Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura accreditata.~~

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

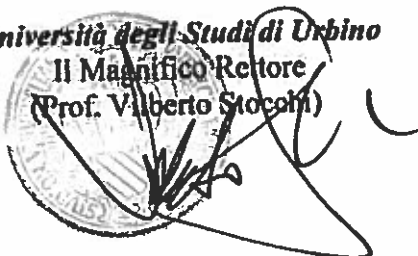
Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del



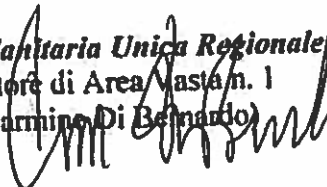
servizio, l'Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, li 7 GIU. 2016

Università degli Studi di Urbino
Il Magnifico Rettore
(Prof. Gilberto Stocchi)



Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Direttore di Area Vasta n. 1
(Dr. Carmine Di Bernardo)



1

**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA
ACCREDITATA MASTER GROUP FANO DEL PIANO PRESTAZIONI
AMBULATORIALI DI ODONTOLOGIA PER L'ANNO 2015**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 1 di Fano in
persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al
sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

MASTER GROUP FANO SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
sig. Luca Martinelli corrente in Fano, via Del Ponte n.16-16/A, P.I.
02491140410.

per la stipula del seguente piano della prestazioni da valere per l'anno 2015

Premesso:

- che in data 30/10/2012 la Master Group s.r.l., con sede in Ancona, via
Tronto 21/A, con atto notarile del Dott. Andrea Massei, notaio in Ancona,
Repertorio n. 15043, raccolta 10896, registrato in data 08/11/2012 al
numero 8998, ha ceduto il ramo d'azienda inerente l'attività dell'ambulatorio
odontoiatrico sito in Fano via Del Ponte n. 16-16/A, alla Master Group Fano
s.r.l. con sede in Fano via Del Ponte n.16/A, la quale è subentrata nella
titolarità e gestione della struttura a partire dal 1/11/2012;
 - che la struttura denominata "Studio Dentistico Martinelli - Master Group
Fano s.r.l." è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 con sede in Fano, via
del Ponte n. 16 - 16/A, Codice struttura 103131;
 - che la struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del
Dirigente della P.F. Attività Ispettiva e di Ricerca e Gestione Liquidatoria del
Servizio n. 138 AIR del 14.7.2008, regolarmente rinnovato e da ultimo con
istanza del 22 gennaio 2014;
 - che la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della PF "Accreditamenti" n.
227/ACR del 10/11/2014 ha accolto l'istanza di rinnovo dell'accreditamento
presentata in data 22 gennaio 2014 dal legale rappresentante della società;
 - che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni
sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
 - che per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche in regime ambulatoriale della
presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle
norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:



*Amministratore Unico
Martinelli Luca*

ART. 1**Prestazioni oggetto del piano**

La Master Group Fano si impegna ad erogare prestazioni di odontoiatria a carico del SSR a seguito delle disposizioni regionali per l'assistenza odontoiatrica agli assistiti della Regione Marche.

La struttura erogherà, altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni di residenza dell'assistito in sede di compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART.2**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura accreditata, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto della normativa per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali di odontoiatria.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla Master Group Fano che curerà l'accesso degli utenti previa acquisizione:

- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione di autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, la struttura osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Centro prima della fatturazione della prestazione.



Amministratore Unico
Martinielli Luca

ART.3**Standard di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso lo studio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART.4**Controlli**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28/05/2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

Gli uffici dell'Area Vasta n. 1 si riservano comunque di effettuare presso la struttura Master Group Fano, a loro discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART 5**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare alla Master Group Fano per l'anno 2015 una quota di prestazioni di odontoiatria a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 67.914,00 pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ai sensi della L. 125/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell'Asur Marche; le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre



Amministratore Unico
Marrubetti Luca

Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi, sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% pari a € 511,96, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

Nessun compenso viene riconosciuto per eventuali prestazioni rese oltre il tetto di spesa concordato con il presente accordo.

Il tetto di spesa potrà essere oggetto di revisione solo a seguito di eventuale adeguamento automatico a nuove disposizioni regionali ed all'effettivo stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il tetto di spesa è stato assegnato in ragione annua, tenuto conto dell'impegno di distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza.

In ogni caso i competenti Uffici dell'Area Vasta n. 1 procederanno alla liquidazione dei rendiconti e delle fatture presentate, in acconto e salvo conguaglio, nel rispetto di 1/12 del budget annuo.

ART. 6

Contabilizzazione

La Master Group Fano si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della Asur Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Fano) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5 sempre se la struttura avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.



*Amministratore Unico
Mazzini Luca*

In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore dell'ambulatorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della Master Group Fano, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la Master Group Fano è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- la struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella



Amministratore Unico
Marzulli Luca

certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

- Funzionari e incaricati dall'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, i controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM n. 781/2013.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale dell'Ambulatorio o suo delegato potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno del controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART.8

Contenzioso

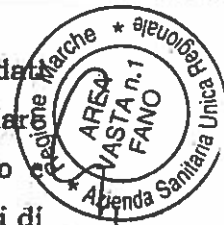
Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

La struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

La struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati



Amministratore Unico
Martinih Luca

stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La struttura accreditata assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla struttura medesima.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura accreditata.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

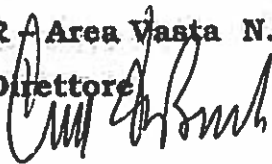
Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, li

23 DIC 2015

Per l'ASUR - Area Vasta N. 1

Il Direttore



Per la Master Group Fano s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Amministratore Unico
Martinelli Luca



**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA
ACCREDITATA ODONTOTEAM DEL PIANO PRESTAZIONI AMBULATORIALI
DI ODONTOIATRIA PER L'ANNO 2015**



TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato presso al sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

ODONTOTEAM srl Centro Odontoiatrico Privato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Serse Solazzi, corrente in Marotta di Mondolfo, via Litoranea n.154, P.I. 01237000417,

per la stipula del seguente piano della prestazioni da valere per l'anno 2015

Premesso:

- che la struttura denominata "ODONTOTEAM s.r.l. Centro Odontoiatrico Privato" con sede in Marotta di Mondolfo, via Litoranea n.154 ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizione con Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 42/DSS del 18.4.2012 rinnovato con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" n. 179/ACR del 17/04/2015 per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche in regime ambulatoriale, a norma della LR n. 20/00 – Codice struttura accreditata 103129;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche in regime ambulatoriale ~~della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto~~ dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto del piano

La Odontoteam si impegna ad erogare prestazioni di odontoiatria a carico del SSR a seguito delle disposizioni regionali per l'assistenza odontoiatrica agli assistiti della Regione Marche.

La struttura erogherà, altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area

ODONTOTEAM s.r.l.
CENTRO ODONTOIATRICO PRIVATO
Marotta Via Litoranea n. 154 - P.I. 01237000417
Ripe Via D. Orione n. 3 - P.I. 0717958421
Cod. Fisc. e P. IVA 0123700 0417

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni di residenza dell'assistito in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura accreditata, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto della normativa per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali di odontoiatria.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla Odontoteam che curerà l'accesso degli utenti previa acquisizione:

- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione di autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, la struttura osserverà le norme di legge vigenti in ~~materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro~~ corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Centro prima della fatturazione della prestazione.

ART.3**Standard di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia, dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso lo studio trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2015 all'Area Vasta n. 1, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

ART.4**Controlli**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28/05/2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

Gli uffici dell'Area Vasta n. 1 si riservano comunque di effettuare presso la struttura, a loro discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART 5**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare alla Odontoteam s.r.l. per l'anno 2015 una quota di prestazioni di odontoiatria a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 38.808,00, pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ai sensi della L. 125/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015.

Il numero delle prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le articolazioni territoriali della ASUR Marche.



ODONTOTEAM s.r.l.
CENTRO ODONTODRICA PRIVATO
Marotta Via Libertà 14 - 62100 Macerata
Ripa Via Don Orione, 2 - 62100 Macerata
Tel. 0733/7958421
Fax 0733/7958421



prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi, sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% pari a € 807,53, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

Nessun compenso viene riconosciuto per eventuali prestazioni rese oltre il tetto di spesa concordato con il presente accordo.

Il tetto di spesa potrà essere oggetto di revisione solo a seguito di eventuale adeguamento automatico a nuove disposizioni regionali ed all'effettivo stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche

Il tetto di spesa è stato assegnato in ragione annua, tenuto conto dell'impegno di distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza.

In ogni caso i competenti Uffici dell'Area Vasta n. 1 procederanno alla liquidazione dei rendiconti e delle fatture presentate, in acconto e salvo conguaglio, nel rispetto di 1/12 del budget annuo.

ART. 6

Contabilizzazione

La Odontoteam si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della Asur Marche;
- c) ~~dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;~~
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Fano) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5 sempre se la struttura avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo

da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.



In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore dell'ambulatorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte dell'Odontoteam, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- l'Odontoteam è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,

ODONTOTEAM s.r.l.
 CENTRO ODONTOTRATTAMENTO PRIVATO
 Via Liciniana, 5 - 63017 - 0717058421
 P.le V. D'Onofrio, 5 - 63017 - 0717058421
 Cod. Fisc. 01237000417



la struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

- Funzionari e incaricati dall'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, i controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM n. 781/2013.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale dell'Ambulatorio o suo delegato potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno del controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART.8

Contenzioso

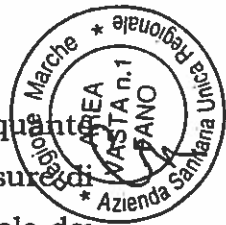
Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, L'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 9

Tutela della privacy

La struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Cod. Fisc. 0151000417
ODONTOTEAM S.r.l.
CENTRO ODONTOTRATTAMENTO PRIVATO
Marotta Via Litoranea, 11 - 01100 FANO
Ripe Via Don Giovanni, 5 - 07179 S. L. L.
Cod. Fisc. 0151000417



La struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La struttura accreditata assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla struttura medesima.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura accreditata.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Fano, li 23 DIC 2015

Per l'ASUR Area Vasta N. 1

Il Direttore

Per Odontoteam

Il Legale Rappresentante

ODONTOTEAM s.r.l.
Il Legale Rappresentante
SOLAZZI SERSE

ODONTOTEAM s.r.l.
CENTRO ODONTOTRATTICO PRIVATO
Marotta Via Libranza 134 - 61021/988736
Ripe Via Dop Odone, 5 - 0717/958421
IVA 01985760417

the MAETOTIHO
OTAVIO DIMITRIOVO OTAVIO
DIMITRIOV 1st Deputy Chairman
RESPUBLICAN ECONOMIC DEPT
1700 DOWNS AVE 1st Floor, And

53 DIC 566

ACCORDO CONTRATTUALE
PER L'AFFIDAMENTO AL CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA
FISIOSPORT DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI
MEDICINA SPORTIVA E CARDIOLOGIA PER L'ANNO 2015

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano
in persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo, per la carica domiciliato
presso al sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

Il Centro di MEDICINA SPORTIVA FISIOSPORT S.R.L., in persona del
legale rappresentante, sig.ra Giovannini Patrizia, corrente in Fossombrone,
via dei Solleciti n.21, P.I.00965740418,

per la stipula del seguente piano della prestazioni da valere per l'anno
2015

Premesso:

- che la struttura denominata Fisiosport srl consta di due strutture:
 - una corrente in Fossombrone via dei Solleciti n. 21 istituzionalmente accreditata con Decreto del Dirigente della P.F. Attività Ispettiva e di Ricerca e Gestione Liquidatoria del Servizio n. 107 AIR del 21.4.2010 per il quale la struttura ha presentato domanda di rinnovo in data 24/09/2015 (accreditamento istituzionale per prestazioni di Medicina dello Sport) – Codice struttura accreditata 103118;
 - l'altra corrente in Fano via Einaudi n. 24 istituzionalmente accreditata con Decreto del Dirigente della P.F. Attività Ispettiva e di Ricerca e Gestione Liquidatoria del Servizio n. 201 AIR del 9.10.2003 e Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 81 del 14/02/2003 per prestazioni specialistiche mediche rispettivamente di Medicina dello Sport e di Diagnostica strumentale, i suddetti accreditamenti sono stati rinnovati con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 307/ACR del 18/12/2014 per l'erogazione di prestazioni specialistiche mediche di medicina dello sport in regime ambulatoriale e con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 301/ACR del 18/12/2014 per l'erogazione di prestazioni specialistiche mediche (Cardiologia) in regime ambulatoriale - Codice struttura accreditata 103132,
 - che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
 - che per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di Medicina Sportiva e Cardiologia della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- tutto ciò premesso, tra l'ASUR- Area Vasta n.1 di Fano e la Fisiosport srl,
come sopra rappresentati;

FISIOSPORT S.r.l.
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT
61034 FOSSOMBRONE (PU)
C.F. e P. IVA 00965740418



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente accordo disciplina i rapporti tra le parti per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2015.

Il Centro Fisiosport srl, attraverso le proprie strutture di Fano e Fossombrone si impegna ad erogare, nell'ambito della programmazione dell'Area Vasta 1, le prestazioni ambulatoriali di :

- **Medicina dello Sport**, nel rispetto dei criteri di cui agli artt 8 quinquies e sexies del D. Lgs n° 229/99, del DM 18.02.82, dei livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 29.11.2001, così come modificato dal DPCM del 28.11.2003 e delle direttive regionali della appropriatezza e della qualità delle prestazioni di medicina dello sport, fino alla concorrenza del tetto di spesa stabilito nel presente atto;
- **Cardiologia**, con impegno della struttura di assicurare prioritariamente visite cardiologiche, ecocardiografie, ecodoppler e di riservare n. 1 giornata/settimana di attività per prestazioni da prenotarsi tramite CUP . Il Centro si impegna ad erogare prestazioni in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Lo studio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia, esse verranno riconosciute dall'Area Vasta 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

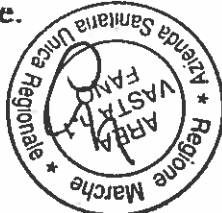
Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART.2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nel rispetto della normativa per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali di Medicina dello Sport e di Cardiologia da parte degli iscritti al S.S.N, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

L'accesso alle prestazioni di Medicina dello Sport dovrà essere effettuato nel rispetto della nota circolare della Regione Marche n. 78366/SO/IP del 20.4.2007, per cui è necessaria la richiesta del medico di base con la indicazione della disciplina sportiva e, per i soli utenti minorenni e disabili, del codice di esenzione.



FISIOSPORT S.r.l.
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT
61034 FOSSOMBRONE (PU)
C.F. e P. IVA 00965740418

insuperabile (tetto di spesa) pari all'importo della spesa consuntivata nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ai sensi della L. 125/2015, precisamente pari a:

- **Euro 284.550,93** per le prestazioni di **Medicina dello Sport**,
- **Euro 48.510,00** per le prestazioni di **Cardiologia**,

da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015.

I tetti di spesa sono complessivi per l'attività delle due strutture di Fano e Fossombrone.

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

I tetti di spesa di cui sopra sono riferiti alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le articolazioni della ASUR Marche.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi, sino all'importo della spesa consuntivata per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% pari a € zero, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

Nessun compenso viene riconosciuto alla Fisiosport per eventuali prestazioni rese oltre il tetto di spesa concordato con il presente accordo.

Il tetto di spesa è stato assegnato in ragione annua, tenuto conto dell'impegno di distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza.

ART. 6 Contabilizzazione

La Fisiosport si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta 1 la contabilità mensile con distinzione per Area Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della Asur Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Fano) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di



FISIOSPORT S.r.l.
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT
61034 FOSSOMBRONE (PU)
C.F. e P. IVA 00945740418

cui al punto 5 sempre se la Fisiosport avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore della struttura entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'A.R.S., danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte della Fisiosport, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7 **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

~~La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.~~

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la Fisiosport è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- la Fisiosport raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.



- Funzionari e incaricati dall'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, i controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM n. 781/2013.
- Sulla richiesta scritta degli addebiti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale della struttura o suo delegato potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno del controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART.8 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, L'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 9 Tutela della privacy

Lo studio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

~~Lo studio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.~~

Lo studio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo studio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy c/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.



FISIOSPORT S.r.l.
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT
61034 FOSCOMBRONE (PU)
C. F. e P. IVA 00965740418

ART. 10
Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

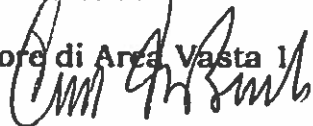
Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

31 MAR 2016

Fano, li

Per l'ASUR

Il Direttore di Area Vasta 1



Per il Centro di Medicina Sportiva

FISIOSPORT

Il Legale Rappresentante

FISIOSPORT S.r.l.
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT
61034 ROSSOMBONE (PU)
C.F. e P. IVA 00965740418